Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Martedì, 6 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 182

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 luglio 1935-XIII, n. **1419.**
Nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito e successive modificazioni;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dello stato maggiore del Regio esercito;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stato maggiore del Regio esercito è costituito:
a) da un « Corpo di stato maggiore » che comprende colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore;
b) da un « Servizio di stato maggiore » che comprende maggiori, capitani e tenenti in servizio di stato maggiore.
Gli ufficiali predetti appartengono alle varie armi del Regio esercito e sono compresi nelle tabelle organiche della rispettiva arma.

Art. 2.

L'organico del Corpo di stato maggiore risulta dall'annessa tabella graduale e numerica, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.
Non è ammessa la cessazione a domanda dal Corpo di stato maggiore.

Art. 3.

Per il Servizio di stato maggiore non esiste organico fisso; gli ufficiali che vi appartengono ricoprono una parte dei posti devoluti complessivamente, dagli organici vigenti, ai vari comandi ed uffici.
Non è ammessa la cessazione a domanda dal Servizio di stato maggiore.

Art. 4.

Il Servizio di stato maggiore costituisce esperimento e tirocinio, alternato coi periodi di comando di truppa voluti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.
Al Servizio di stato maggiore sono ammessi gli ufficiali che abbiano:
superato gli esami finali della Scuola di guerra;
compiuto l'anno di servizio di cui all'articolo seguente;
compiuto, in modo distinto, il periodo di comando di reparto di cui alla legge suddetta.

Art. 5.

Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali della Scuola di guerra debbono prestare servizio, presso il comando del Corpo di stato maggiore o i comandi delle grandi unità, per un anno intero, prima di essere ammessi in Servizio di stato maggiore.

Art. 6.

Il Corpo di stato maggiore riunisce gli ufficiali che — selezionati attraverso un lungo e sperimentale tirocinio — meritano di essere i più vicini e diretti collaboratori dei comandanti.
Di esso sono chiamati a far parte:
i tenenti colonnelli designati fra quelli che abbiano appartenuto al Servizio di stato maggiore col grado di maggiore;
i colonnelli scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano compiuto in modo distinto il periodo di comando prescritto dalla legge di avanzamento, in precedenza citata.

Art. 7.

I tenenti colonnelli di stato maggiore all'atto della promozione, rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 8.

I provvedimenti che interessano gli ufficiali in servizio di stato maggiore e quelli di stato maggiore sono decisi tutti dal Ministro per la guerra, su proposta del capo di stato maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

Detta Commissione è costituita dal sottocapo di stato maggiore del Regio esercito, presidente, e dai generali addetti al comando del Corpo di stato maggiore.

Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale superiore in grado al giudicando che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale per chiarire fatti o circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi indicati nel precedente art. 5 degli ufficiali che hanno superato i corsi della Scuola di guerra;

b) sulla idoneità al Servizio di stato maggiore ed al relativo trasferimento;

c) sui trasferimenti nel Corpo di stato maggiore e conseguente vantaggio di carriera, di cui al seguente art. 14, ai tenenti colonnelli;

d) sulla concessione del secondo vantaggio di carriera, di cui al medesimo art. 14, ai tenenti colonnelli di stato maggiore che abbiano superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria;

e) sui trasferimenti, nell'arma di provenienza, per qualsiasi causa indipendente dalla promozione.

Art. 10.

I pareri della Commissione sono emessi a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti, decide il presidente.

Art. 11.

Per il Servizio di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano che raggiungono i requisiti voluti dall'art. 4. I designati sono trasferiti nel servizio medesimo nell'ordine che sarà fissato dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 12.

Per il Corpo di stato maggiore gli ufficiali vengono presi in esame mano a mano che ne acquistano il titolo e vi sono trasferiti secondo una graduatoria di merito, stabilita dalla sopracitata Commissione.

Art. 13.

Il Servizio di stato maggiore non dà luogo a vantaggio di carriera.

Art. 14.

Il tenente colonnello prescelto per il Corpo di stato maggiore acquista titolo ad una scelta speciale con vantaggio pari al decimo del proprio ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui entra in turno di promozione.

Quando abbia superato gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria acquista titolo ad un altro vantaggio di un decimo — cumulabile con quello di cui al comma precedente — sempre che ne sia giudicato meritevole dalla Commissione di cui all'art. 8.

I vantaggi suddetti non dànno diritto a promozione se non quando si verifichi la vacanza necessaria, ai termini della citata legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 15.

Le promozioni a scelta speciale di cui all'art. 14 sono effettuate intercalandone una dopo due a scelta ordinaria.

Art. 16.

Quando si abbia vacanza della carica, o sia assente il capo di stato maggiore dell'Esercito, le funzioni relative stabilite dal presente decreto sono di competenza del sottocapo di stato maggiore del Regio esercito. In tali casi le disposizioni di cui all'art. 8 vengono applicate trasmettendo direttamente le deliberazioni della Commissione al Ministro per la guerra.

Art. 17.

Il presente decreto si applica:

agli ufficiali che ultimeranno il corso della Scuola di guerra nell'anno 1935 e seguenti;

agli ufficiali che, all'entrata in vigore del decreto stesso, stiano compiendo l'esperimento pratico di Servizio di stato maggiore, ovvero il periodo di comando di reparto immediatamente susseguente al riuscito esperimento pratico per il Servizio di stato maggiore;

ai tenenti in Servizio di stato maggiore alla data di cui sopra.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Tutti gli ufficiali attualmente nel Corpo di stato maggiore verranno gradualmente trasferiti in Servizio di stato maggiore o nel nuovo Corpo di stato maggiore a seconda del loro grado, quand'anche, per questi ultimi, abbiansi a superare gli organici di cui all'annessa tabella.

Analogo provvedimento è attuato nei riguardi degli ufficiali provenienti dal Corpo di stato maggiore ed ora in rotazione alle truppe, mano a mano che sono riconosciuti meritevoli — in base alle norme finora vigenti — di richiamo nel Corpo di stato maggiore.

Tutti i predetti ufficiali mantengono i soli vantaggi di carriera stabiliti dalla legge 7 giugno 1934, n. 899, con l'applicazione di tutte le norme e prescrizioni volute dalla legge stessa; e non potranno in alcun caso, conseguire i vantaggi fissati dall'art. 14 del presente decreto.

Per la prima applicazione del presente decreto, nel Servizio e nel Corpo di stato maggiore di nuova istituzione potranno essere immessi gli ufficiali che compirono la Scuola di guerra prima del 1935, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 4. I detti ufficiali non avranno diritto ai vantaggi stabiliti dall'art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 20. — GIAGHEDDU.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali di stato maggiore.

	Colonnelli di stato maggiore	Tenenti colonnelli di stato maggiore
Comando del Corpo — Capi ufficio	9	—
Comando del Corpo — Capi sezione	—	28
Comandi designati d'armata	—	4
Comandi di corpo d'armata	13	13
Comandi di divisione, di divisione celere e comandi superiori alpini	—	40 (2)
Scuole	1	7 (1)
A disposizione del Gabinetto del Ministro	—	2
A disposizione del Ministero delle colonie	1 (4)	5 (2)
Addetti militari	6 (3)	—
Ufficio del Capo di stato maggiore generale	1	—
Segreteria della Commissione suprema di difesa	1	—
Camandanti dei presidî di Rodi e di Zara	2	—
Incarichi speciali	1	—
	35	99
	134	

(1) Possono anche essere colonnelli di stato maggiore. — (2) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore. — (3) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di stato maggiore o tenenti colonnelli delle varie armi provenienti dai maggiori in Servizio di stato maggiore. — (4) Può anche essere colonnello, o tenente colonnello incaricato delle funzioni del grado superiore, delle varie armi, proveniente dai tenenti colonnelli di stato maggiore.

AVVERTENZA.

È data facoltà al comando del Corpo di stato maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

I tenenti colonnelli immessi nel Corpo di stato maggiore per effetto dell'ultimo comma delle disposizioni transitorie sono da considerarsi in aumento al presente organico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1420**.
Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica industriale di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 2078, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale di Treviso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 4 dello statuto della Scuola medesima, approvato col citato Regio decreto 31 agosto 1933, poichè i locali in cui essa risiede sono di sua proprietà;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 4 dello Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Treviso approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 2078, è modificato come appresso:

« La Scuola ha sede in locali di sua proprietà ».

Art. 2.

La nota (*a*) apposta al 2° comma dell'art. 4 dello statuto stesso approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 2078, sopracitato, è sostituita con la seguente:

« Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune avendo la Scuola sede propria ».

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° ottobre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1421**.
Modificazione della tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella organica annessa allo statuto del Regio istituto tecnico industriale di Torino, approvata col R. decreto 24 agosto 1933, n. 2193;

Visto l'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

Considerata l'opportunità di modificare i posti di ruolo e di incarico previsti ai numeri 9 e 31 della tabella organica predetta;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cattedra di ruolo di cui al n. 9 della tabella organica annessa allo statuto del Regio istituto tecnico industriale di Torino approvato col R. decreto 24 agosto 1933, n. 2193, è sostituita con la cattedra di « Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche ».

Il titolare della nuova cattedra ha l'obbligo dell'insegnamento nelle classi del corso di specializzazione per radiotecnici.

Art. 2.

L'incarico di insegnamento previsto al n. 31 della tabella organica di cui al precedente articolo è sostituito con quello dell'insegnamento delle seguenti materie da impartirsi nel

corso di specializzazione per chimici: « Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo ».

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1422.
Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica industriale di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 2019, concernente la trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Campobasso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Visto l'art. 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1111, concernente il riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio-scuola di Campobasso, gli oneri riguardanti la somministrazione dei locali, la relativa manutenzione, la fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento furono posti a carico della Provincia;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 4 dello statuto della Scuola predetta approvato col citato R. decreto 28 settembre 1933, n. 2019, e di variare, in conseguenza, la composizione del Consiglio di amministrazione della Scuola stessa;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Campobasso approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2019, è modificato come appresso:

« La provincia di Campobasso fornisce i locali e provvede alla relativa manutenzione, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla somministrazione dell'acqua per tutti i servizi della Scuola, entro i limiti di cui all'art. 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, oltre i quali, gli oneri predetti fanno carico al Comune ».

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione elencati nell'art. 6 dello statuto della Regia scuola tecnica di cui al precedente articolo, è aggiunto un rappresentante della provincia di Campobasso.

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° ottobre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1423.
Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica industriale di Pieve di Cadore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 2060, concernente la trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Pieve di Cadore in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;

Visto l'art. 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2207, concernente il riordinamento del Regio laboratorio-scuola di Pieve di Cadore, gli oneri riguardanti la somministrazione dei locali, la relativa manutenzione, la fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento furono posti a carico della Magnifica Comunità Cadorina;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 4 dello Statuto della Scuola predetta, approvato col citato R. decreto 28 settembre 1933, n. 2060, e di variare, in conseguenza, la composizione del Consiglio di amministrazione della Scuola stessa;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pieve di Cadore approvato col R. decreto 28 settembre 1933, n. 2060, è modificato come appresso:

« La Magnifica Comunità Cadorina fornisce i locali e provvede alla relativa manutenzione, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla somministrazione dell'acqua per tutt' i servizi della Scuola entro i limiti di cui all'art. 71 dell legge 15 giugno 1931, n. 889, oltre i quali gli oneri predett rimangono a carico del Comune ».

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione elencati nell'art. 6 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Pieve di Cadore approvato col citato R. decreto 28 settembre 1933, n. 2060, è aggiunto un rappresentante della Magnifica Comunità Cadorina.

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° ottobre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 172. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1424.

Modifiche al R. decreto 9 maggio 1929, n. 1013, circa la designazione dei componenti delle Commissioni d'esame per la abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 del regolamento per la esecuzione del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il R. decreto 9 maggio 1929, n. 1013, concernente norme per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Ritenuta l'opportunità che l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio e l'Associazione del pubblico impiego abbiano una partecipazione diretta nella designazione dei membri per la Commissione d'esame ad ufficiale esattoriale, di cui al suindicato R. decreto 9 maggio 1929;

Udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Guardasigilli, col Ministro per l'agricoltura e foreste, e col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 5 del R. decreto 9 maggio 1929, n. 1013, è sostituito il seguente:

« La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore del Re, presidente, da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente, dal pretore o dal vice pretore del Mandamento nel quale ha luogo l'esame e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dalla Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e l'altro dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette.

Ove gli esami abbiano luogo in Provincie in cui vi siano esattorie appaltate a Casse di risparmio o a Monti di pietà di prima categoria, alla Commissione suddetta si aggiungono altri due membri designati uno dalla Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e l'altro dalla Associazione fascista del pubblico impiego.

Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

Ogni membro dispone di dieci punti, e per conseguire l'idoneità, occorrono almeno sei punti nella prova scritta ed una media di sei punti nelle prove orali.

Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri purchè compreso, in ogni caso, il presidente ».

Art. 2.

All'art. 6 del Regio decreto suddetto è sostituito il seguente:

« Compiuti gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice, rilascia a coloro che hanno conseguita l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale da lui sottoscritto con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quelle orali, comunica altresì all'Intendente di finanza, che ne dà partecipazione alla Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, all'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane, alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e all'Associazione fascista del pubblico impiego, gli elenchi delle persone che hanno conseguita l'idoneità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — SOLMI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 11. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1425.

Nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, che trasferisce al predetto Sottosegretariato le attribuzioni del Commissariato per il turismo;

Visto l'art. 32, n. 4, del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, istituirà in ogni provincia un « Ente provinciale per il turismo ».

Art. 2.

Gli Enti provinciali per il turismo hanno ordinamento ed amministrazione propria, ed agiscono alla diretta dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Art. 3.

I Consigli provinciali della economia corporativa parteciperanno agli Enti provinciali per il turismo, costituiti nelle rispettive Provincie, a norma dell'art. 32, n. 4, del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Ai Consigli predetti sono riservati i poteri di vigilanza previsti e stabiliti dal successivo art. 11.

Gli Enti provinciali per il turismo avranno sede presso i Consigli provinciali della economia corporativa, che provvederanno ai locali ed alle spese generali relative (illuminazione e riscaldamento).

Art. 4.

Gli organi degli Enti provinciali per il turismo sono:

1° il presidente;

2° il Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio si compone:

1° dei presidenti delle Aziende autonome per le stazioni di soggiorno, di cura e di turismo comprese nel territorio della Provincia, e, ove esistano, dei membri del Consiglio provinciale dell'economia corporativa che rappresentano in seno al Consiglio stesso gli interessi del movimento turistico;

2° di quattro rappresentanti della organizzazione alberghiera e delle agenzie di viaggi, due dei quali nominati dalla Federazione dei datori di lavoro e due da quella dei prestatori di opera;

3° di tre esperti in materia turistica, a preferenza scelti nelle altre categorie maggiormente interessate al movimento turistico.

Sono inoltre membri di diritto dell'Ente provinciale del turismo: un rappresentante del Prefetto, un membro del Consiglio provinciale dell'economia corporativa scelto dal Prefetto, un rappresentante del segretario federale del P.N.F., il preside della Provincia e il podestà del capoluogo di Provincia.

Art. 6.

Il presidente e i componenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo, sono nominati dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Il presidente ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio è assistito da un segretario da esso nominato.

Art. 7.

Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo ha la legale rappresentanza di esso.

Egli convoca e presiede il Consiglio, fissa gli ordini del giorno, dispone gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila alla esatta e tempestiva applicazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio, ed adempie agli incarichi che gli fossero affidati dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro che verrà dal presidente stesso designato.

Art. 8.

Spetta agli Enti provinciali per il turismo provvedere:

a) al collegamento permanente tra tutti i Comuni, Enti, Associazioni ed Organizzazioni, che hanno interesse allo sviluppo turistico per la Provincia;

b) coordinare e disciplinare nell'ambito della Provincia l'attività delle Aziende di soggiorno, di cura e di turismo e di tutte le Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri;

c) promuovere, coordinare e disciplinare le manifestazioni e le iniziative di interesse turistico;

d) promuovere, coordinare e disciplinare l'attività di propaganda delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonchè degli Enti ed Organizzazioni che si propongono analoghe finalità per assicurare l'utile impiego dei mezzi e delle varie forme della propaganda stessa in armonia alle direttive superiori, ed assumere ed attuare iniziative comunque intese alla maggiore valorizzazione ed efficienza del turismo provinciale;

e) studiare i problemi turistici prospettando gli eventuali provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo della economia turistica provinciale;

f) presentare proposte e dare pareri in materia turistica;

g) compiere tutte le attribuzioni che ad essi fossero demandate dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Art. 9.

I Consigli della economia corporativa, le Amministrazioni dei Comuni che applicano la imposta di soggiorno, le Amministrazioni provinciali, le Aziende autonome, gli Enti, le Organizzazioni e gli interessati in genere al movimento turistico provvederanno al finanziamento degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali destinati al funzionamento degli Enti stessi, e potranno inoltre conferire quote aventi specifiche destinazioni per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico.

I contributi dei Consigli della economia corporativa saranno autorizzati, a periodi triennali, dal Ministero delle corporazioni su proposta del Prefetto, sentito il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, nella misura consentita dalle possibilità dei rispettivi bilanci consigliari; i contributi annuali degli altri Enti saranno approvati nei modi stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Spetterà inoltre agli Enti provinciali per il turismo un contributo, da stabilirsi di volta in volta dal Prefetto della Provincia, a carico degli Enti o Comitati che abbiano ottenuto per determinate manifestazioni l'applicazione di quote a carico dei viaggiatori fruenti di facilitazioni ferroviarie speciali.

Art. 10.

L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Non più tardi del mese di novembre gli Enti predetti debbono sottoporre all'approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo corredato dal programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il mese di maggio di ogni anno, gli Enti debbono far pervenire all'approvazione del Sottosegretariato il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, nonchè la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Art. 11.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza assegnata ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dall'art. 3, i bilanci ed i conti di cui al precedente art. 10, prima di essere trasmessi alla approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, dovranno essere presentati al Consiglio provinciale dell'economia corporativa affinchè questo esprima il proprio parere in merito ad esso.

Il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa dovrà essere dall'Ente provinciale per il turismo trasmesso al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda unitamente al bilancio ed al conto.

Art. 12.

Sono soggette all'approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda tutte le deliberazioni e gli atti dell'Ente provinciale per il turismo che, durante l'esercizio, modifichino il bilancio o comunque provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino ed eroghino spese non specificatamente indicate ed approvate in sede di bilancio.

Art. 13.

Con regolamento interno deliberato dai Consigli degli Enti provinciali per il turismo, ed approvato dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, saranno disciplinate le modalità di assunzione e di impiego del personale occorrente al funzionamento degli Enti stessi.

Il personale di cui sopra farà carico sul bilancio dei rispettivi Enti turistici provinciali.

Art. 14.

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili, hanno vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 15.

È abrogato il decreto 7 luglio 1932 concernente la costituzione dei Comitati provinciali per il turismo, i quali continueranno a funzionare fino a che non saranno costituiti gli Enti istituiti con il presente.

Art. 16.

I contributi contabilizzati nei bilanci dei Consigli della economia corporativa a favore dei Comitati di cui al precedente art. 15, saranno trasferiti insieme ad ogni altra attività o pertinenza degli stessi, ai nuovi Enti di cui al presente decreto.

I contributi dei Consigli provinciali della economia corporativa previsti al precedente art. 9, sostituiranno quelli che i Consigli stessi erogano attualmente a favore dei Comitati provinciali per il turismo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 21. — GIACHEDDU.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. **1426.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa dell'Immacolata Concezione detta la « Rotonda », in Noto.

N. 1426. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 3 aprile 1926 con postilla in data 19 febbraio 1935, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa dell'Immacolata Concezione detta la « Rotonda », in Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1427.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospizio S. Francesco d'Assisi », in Pattada.

N. 1427. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospizio S. Francesco d'Assisi » con sede in Pattada, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. **1428.**

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 1428. R. decreto 4 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, disposta in suo favore dal signor comm. Amedeo Gioia, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome dello stesso donante e da conferirsi ogni anno, per concorso, ad uno studente di quella Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. **1429.**

Autorizzazione al Regio osservatorio astronomico di Brera ad accettare una donazione.

N. 1429. R. decreto 4 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio osservatorio astronomico di Brera viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000, disposta in suo favore dalla Società generale italiana Edison di elettricità, anonima con sede in Milano, per il trasporto e l'installazione a Merate, in appositi locali, del telescopio Merz-Repsold, attualmente esistente nella specola di Brera.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 1430.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Patronato Principe di Piemonte per dimessi poveri dall'ospedale psichiatrico », con sede in Volterra.

N. 1430. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Patronato Principe di Piemonte per dimessi poveri dall'ospedale psichiatrico », con sede in Volterra, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.

Approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentata dalla Società anonima « Fondiaria Vita ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Fondiaria Vita », con sede in Firenze intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste:

Tariffa VI-*d* relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo di una rendita vitalizia di sopravvivenza pagabile immediatamente dalla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2891)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza e di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla « Compagnia di assicurazione di Milano » con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza dei nuovi valori di riduzione e di riscatto per alcune forme di contratto e di alcune nuove tariffe di assicurazione;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche e delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza e tabelle di valori di riscatto e le seguenti tariffe di premio presentate dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, in sostituzione delle corrispondenti condizioni e tabelle e di alcune corrispondenti tariffe attualmente in vigore:

a) condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte;

b) condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita;

c) tabella dei valori di riscatto e di riduzione per le assicurazioni a vita intera;

d) tariffa relativa all'assicurazione a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

e) tariffa relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

f) tariffa relativa all'assicurazione a premio temporaneo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

g) tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

h) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 2,50 per cento dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

i) tariffa relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 3 per cento dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita o immediatamente in caso di premorienza;

l) tariffa relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4 per cento dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2892)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Doljak fu Giacomo, nato a Gorizia il 21 luglio 1877 e residente a via Redipuglia, n. 35, è restituito nella forma italiana di « Doglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carolina Visintin in Doljak di Andrea, nata il 22 febbraio 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13671)

N. 11419-8.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Gergolet fu Stefano ved. Ferfolja, nata a Doberdò del Lago il 10 agosto 1863 e residente a Doberdò del Lago, via del Lago, n. 66, sono restituiti nella forma italiana di « Gregoretti-Ferfoglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13672)

N. 11419-9.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Ferfolja fu Andrea, nato a Doberdò del Lago il 12 giugno 1901 e residente a Doberdò del Lago, via del Lago, n. 66, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Frandolic in Ferfolja di Vittorio, nata il 14 gennaio 1908, moglie;
2. Nada di Andrea, nata il 13 febbraio 1930, figlia.
3. Maria di Andrea, nata il 20 maggio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13673)

N. 11419-10.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Ferfolja fu Giacomo, nato a Doberdò del Lago il 29 aprile 1889 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 41, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Pirc in Ferfolja di Vincenzo, nata il 10 marzo 1898, moglie;
2. Emma di Andrea, nata il 20 dicembre 1922, figlia;
3. Emilio di Andrea, nato il 20 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13674)

N. 11419-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Carolina Jarz fu Mattia ved. Ferfolja, nata a Doberdò del Lago l'8 febbraio 1874 e residente a Doberdò del Lago, via Roma n. 9, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13675)

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ferfolja fu Giuseppe, nato a Doberdò del Lago il 22 agosto 1902 e residente a Doberdò del Lago, via Roma n. 9, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dorotea Visintin in Ferfolja di Giovanni, nata il 25 febbraio 1908, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 3 ottobre 1928, figlio;
3. Emilio di Giuseppe, nato il 22 marzo 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13676)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Ferfolja fu Andrea, nato a Doberdò del Lago il 1° gennaio 1890 e residente a Doberdò del Lago, via del Lago n. 66, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Gergolet in Ferfolja fu Mattia, nata il 27 luglio 1897, moglie;
2. Federico di Eugenio, nato il 2 luglio 1912, figlio;
3. Stanislao di Eugenio, nato il 30 novembre 1914, figlio;
4. Milena di Eugenio, nata il 26 gennaio 1917, figlia;
5. Vida di Eugenio, nata il 7 marzo 1920, figlia;
6. Eugenio di Eugenio, nato il 26 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13677)

N. 11419-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ferletic fu Giovanni, nato a Doberdò del Lago il 16 luglio 1900 e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 23, è restituito nella forma italiana di « Ferletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Gergolet in Ferletic fu Stefano, nata il 3 febbraio 1900, moglie;

2. Milena di Francesco, nata il 9 febbraio 1922, figlia;
3. Rado di Francesco, nato il 13 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13678)

N. 11419-15

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ferfolja di Francesco, nato a Doberdò del Lago il 5 gennaio 1895 e residente a Doberdò del Lago, piazza S. Martino n. 116, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Semolic in Ferfolja di Giovanni, nata il 2 febbraio 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13679)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ferfolja fu Giacomo, nato a Doberdò del Lago il 27 marzo 1884 e residente a Doberdò del Lago, via Gorizia n. 123, è restituito nella forma italiana di « Ferfoglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Jarc in Ferfolja di Giuseppe, nata il 3 ottobre 1888, moglie;
2. Angela di Giuseppe, nata il 6 settembre 1913, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 17 febbraio 1915, figlio;
4. Andrea di Giuseppe, nato il 22 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13680)

N. 11419-26.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Gorgolet fu Stefano, nato a Doberdò del Lago l'11 settembre 1870, e residente a Doberdò del Lago, via del Lago n. 65, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Andrea, nato il 19 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13691)

N. 11419-27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Ghergolet fu Valentino, nato a Doberdò del Lago il 16 novembre 1865, e residente a Doberdò del Lago, via Trieste n. 98, è restituito nella forma italiana di « Gregoretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca fu Andrea, nata il 24 marzo 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13692)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciak Carlo fu Giacomo, nato a Trieste il 1° novembre 1884, e residente a Trieste, Roiano 815, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ernesto di Carlo, nato il 28 dicembre 1910, figlio;
2. Natalia di Carlo, nata il 10 novembre 1912, figlia;
3. Andreina di Carlo, nata il 15 gennaio 1915, figlia;
4. Mario di Carlo, nato il 7 dicembre 1916, figlio;
5. Maurina di Carlo, nata il 1° maggio 1920 figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13697)

N. 11419-4240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciak Eugenio di Giuseppe, nato a Trieste il 27 marzo 1899, e residente a Trieste, via Ginnastica n. 44, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Svagel di Antonio, nata il 28 gennaio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13698)

N. 11419-4241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijak Antonio di Antonio, nato a Crussevizza il 16 gennaio 1876, e residente a Trieste, via Udine, n. 20, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Streicher di Teresa, nata il 17 dicembre 1882, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: PORRO.

(13699)

N. 11419-4242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cijak Antonio fu Giuseppe, nato a Savogna il 27 giugno 1852 e residente a Trieste, via Benvenuto Cellini n. 3, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13700)

N. 11419-10505.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Iazbiç fu Giovanni, nato a Pola il 18 gennaio 1911 e residente a Trieste, via Donadoni n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Iazbic è ridotto in « Tassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13735)

N. 11419-3984.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Olimpia Perucje fu Domenico, nata a Trieste il 29 aprile 1906 e residente a Trieste, via Favio Severo n. 105, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peruzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Olimpia Perucje è ridotto in « Peruzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13736)

N. 11419-26150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Clancich fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° febbraio 1912 e residente a Trieste, Androna dei Falchi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sentieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Clancich è ridotto in « Sentieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13739)

N. 11419-24708.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Jolanda Obersnell di Giovanni in Tempesta, nata a Trieste il 2 giugno 1902 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Oberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Jolanda Obersnell in Tempesta è ridotto in « Oberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13740)

N. 11419-26155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salvatore Persich fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 marzo 1910 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Persich, è ridotto in « Perini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13741)

N. 11419-26156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pertot fu Francesco, nato a Trieste il 21 luglio 1904 e residente a Trieste, Barcola, Riviera, n. 113, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pertot è ridotto in « Perotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna nata Coller fu Giovanni, nata l'11 aprile 1910, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13742)

N. 11419-25199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pikic di Giovanni, nato a Trieste il 18 gennaio 1904 e residente a Trieste, via Romagna, 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Picchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pikic è ridotto in « Picchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13743)

N. 11419 25478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pirz di Giuseppe, nato a Crusizza di Castelnuovo il 19 aprile 1890 e residente a Trieste, via Mazzini, n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Giuseppe Pirz è ridotto in « Pieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Annamaria nata Toncich di Giovanni, nata il 26 marzo 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13744)

N. 608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Steinwandter Maria in Unteregger;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Steinwandter Maria in Unteregger fu Pietro e della Walder Maria, nata a Dobbiaco il 4 febbraio 1911, originario di famiglia, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Steinwandter in « Pietramurata ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1721)

N. 4241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gallmetzer Giacomo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bolzano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gallmetzer Giacomo fu Giacomo e della Saveris Maria, nato a Montagna il 9 luglio 1908, è accordata la restituzione del nome in forma italiana da Gallmetzer in « Galmerini.
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pedrotti Clementina di Giuseppe ed ai figli Francesco e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1722)

N. 733.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gasser Angelo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gasser Angelo fu Giovanni e della Mellauner Marianna, nato a Marebbe il 26 settembre 1880, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gasser in « Dallavia ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Clara Notburga di Francesco ed ai figli Sigifredo, Benedetto, Maria Emilia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1723)

N. 4196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vincenzo Depaul fu Giacomo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monguelfo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Vincenzo Depaul fu Giacomo e della Marianna Micheluzzi, nato a Villabassa il 7 dicembre 1898, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Depaul in « Depauli ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pichler Elisabetta fu Pichler Maddalena ed ai figli Giovanni ed Elisabetta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1724)

N. 4413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Urthaler Clementina nata Clement;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Urthaler Clementina, nata Clement di ignoto e della Clement Cecilia, nata a Innsgruck il 5 marzo 1881 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Urthaler in « Urtalli ».

Con le presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Francesco Giuseppe, Matilde, Floriano, Maria, Francesco, Regina, Gaspare.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1725)

N. 4037.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gostner Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate oposizioni;

Decreta:

Alla signora Gostner Maria fu Giovanni e della Gostner Crescenzia, nata a S. Andrea in Monte il 30 aprile 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gostner in « Gosti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Alberto Giov.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1726)

N. 3997.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Luigi Bernhart;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Malles Venosta e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Bernhart Luigi fu Cristiano e fu Cristandl Marianna, nato a Tubre il 10 ottobre 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Bernhart in « Bernardi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Peer Elisabetta fu Ignazio, ed ai figli: Giuseppe, Martino, Ignazio, Carlo, Antonio, Maria, Ida, Luigi, Marianna, Elisabetta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1727)

N. 4284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Stauder Nicolò;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentare opposizioni;

Decreta:

Al signor Stauder Nicolò fu Andrea e della Pompanin Angela, nato a Sesto il 7 luglio 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Stauder in « Crespi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ROSSI

(1621

N. 3901

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal dal sig. Holzeisen Gioachino;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Vipiteno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate oppesizioni;

Decreta:

Al signor Holzeisen Gioacchino di Holzeisen Marie nato a Innsbruck il 15 marzo 1883, è accordata la re-

zione del cognome in forma italiana da Holzeisen in « Colliselli ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Giuliana.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1622)

N. 4014.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ploner Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ploner Giuseppe della Notburga Ploner, nato a S. Lorenzo il 18 novembre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ploner in « Piani ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Brugger Cunegonda, ed ai figli Goffredo, Rosina, Giuseppe, Pietro, Erna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1623)

N. 4028.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana dalla signora Grassl Filomena;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Grassl Filomena della fu Grassl Maria, nata a S. Lorenzo in Passiria il 10 agosto 1911, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Grassl in « Grassi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana ai figli Ida e Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1624)

N. 203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Fauster Luigi,
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Vipiteno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fauster Luigi fu Luigi e della Bachmann Teresa, nato a Vipiteno il 30 gennaio 1893, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fauster in « Fausteri ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kühlechner Elisabetta, ed ai figli Ida, Luigi, Margherita.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1625)

N. 4339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Iegg Francesco,
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Iegg Francesco fu Luigi e della fu Barbara Wert, nato a Termeno il 5 settembre 1897 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Iegg in « Campi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Ramoser Teresa, ed ai figli Iegg Erna, Iegg Giuseppina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1626)

N. 11419-23996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Pisljar fu Giovanni, nato a Trieste il 18 luglio 1910 e residente a Trieste, Servola, n. 541, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pagliari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Pisljar è ridotto in « Pagliari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: Tiengo.

(13745)

N. 11419-23995.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Peruzzi fu Antonio ved. Pisljar nata a Trieste, il 3 novembre 1885 e residente a Trieste via Servola n. 541, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pagliari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Peruzzi ved. Pisljar è ridotto in « Pagliari »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria fu Giovanni, nata il 3 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII.

Il prefetto: Tiengo.

(13746)

N. 11419-26157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Geo Pockai di Maria, nato a Trieste, il 6 gennaio 1911 e residente a Trieste, via Padriina n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Geo Pockai è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII.

Il prefetto: Tiengo.

(13747)

N. 11419-25394.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Podgornik fu Francesco, nato a Trieste, il 1° luglio 1896 e residente a Trieste via D. Rossetti n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemontesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Podgornik è ridotto in « Piemontesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII.

Il prefetto: Tiengo.

(13748)

N. 11419-24472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gualtiero Popper fu Ottone, nato a Trieste, il 13 settembre 1904 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pioppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualtiero Popper è ridotto in « Pioppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII.

Il prefetto: TIENGO.

(137'9)

N. 11419-25385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Princ di Maria, nato a Trieste il 10 dicembre 1894 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Principi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Princ è ridotto in « Principi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna nata Opacich di Antonia, nata il 28 giugno 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13751)

N. 11419-23999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Romilda Rogeli di Alessandro, nata a Pola il 19 agosto 1892 e residente a Trieste, S.M. Maddalena Sup. 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Romilda Rogeli è ridotto in « Roghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13752)

N. 11419-25386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Radojkovich di Gregorio, nato a Trieste il 25 giugno 1905 e residente a Trieste, via S. Giusto, n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radioni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Libero Radojkovich è ridotto in « Radioni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Filomena n. Lach fu Guglielmo, nata il 21 agosto 1889, moglie;
2. Egidio di Libero, nato il 9 febbraio 1926, figlio;
3. Giuseppe di Libero, nato il 22 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13753)

N. 11419-26501.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Elisabetta Sardotsch fu Pietro ved. Sardotsch, nata a S. Giovanni di Luino il 26 novembre 1856 e residente a Trieste, via Crispi, n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sardo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Elisabetta Sardotsch sono ridotti in « Sardo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13754)

N. 11419-24704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skilan fu Giovanni, nato a Trieste il 15 giugno 1911 e residente a Trieste, via del Broletto n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skilan è ridotto in « Sillani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13757)

N. 11419-26159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Vincenza Zikovich fu Federico vedova de Thianic, nata a Rogosnıza il 18 gennaio 1883 e residente a Trieste, via Maiolica n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Vitali » e « de Tiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Vincenza Zikovich vedova de Thianich sono ridotti in « Vitali » e « de Tiani ».

Il cognome « de Tiani » viene esteso pure per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice fu Eliodoro, nata il 29 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Bergamo.

Con decreto 20 giugno 1935 è stato prorogato al 31 dicembre 1935 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bergamo.

(2935)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2930, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1935 del personale delle tasse sugli affari.

Gli impiegati che ritengano di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2934)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1935-XIII (migliaia di lire)	
Oro in cassa	L.		5.523.658.301, 31	—	65.566
Altre valute auree:					
Crediti su l'estero	L.	361.060.039, 67		+	65.673
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri	»	—	—		—
			361.060.039, 67	+	65.673
Riserva totale	L.		5.884.718.340, 98	+	107
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»		1.772.798.105 —		—
Cassa	»		348.046.680, 98	—	13.836
Portafoglio su piazze italiane	»		3.428.082.850, 51	—	21.229
Effetti ricevuti per l'incasso	»		13.140.776, 1	+	2.439
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	1.551.883.875, 46		—	562.987
Anticipazioni: su sete e bozzoli	»	694.081, 15			—
			1.552.577.956, 61	—	562.987
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.		1.381.051.259, 54	—	1.050
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito Pubblico interno.	»		2.250.000 —	+	2.250
Conti correnti attivi nel Regno:					
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L.	51.851.147, 10		—	21.381
altri	»	60.936.683, 25		+	845
			112.787.830, 35	—	20.536
Azionisti a saldo azioni	L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici	»		155.648.870, 85		—
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali	»		949.175.310, 69	—	11.420
Partite varie:					
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	»	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti	»	153.866.764, 53		+	9.101
Impiego fondo pensioni	»	266.005.189, 56		+	3.966
Debitori diversi	»	639.255.257, 77		—	100.825
			1.121.612.211, 8	—	87.758
Spese	L		56.785.289, 51	—	9.149
	L.		16.978.675.483, 01		
Depositi in titoli e valori diversi	»		32.473.825.359, 85	+	2.112.707
	L		49.452.500.842, 8		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		377.171.737, 53	—	501
TOTALE GENERALE	L.		49.829.672.580, 39		

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 25 marzo 1935-XIII).

Il Governatore: AZZOLINI.

(1152)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000.

Luglio 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1935-XIII — migliaia di lire	
Circolazione dei biglietti	L.	13.210.174.500 —	+	181.534
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	395.371.[illegible]53, 41	—	3[illegible].[illegible]16
Depositi in conto corrente	»	463.551.277, 43	+	53.854
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.369.097.430, 84	+	205.072
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	380.653.582, 18	+	91.337
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	112.276.165, 39	—	1.0[illegible]8.57[illegible]
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	4.209.602, 4[illegible]	+	2.011
» » » » » » — c/ Titoli	»	2.250.000 —	+	2.250
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 160.385.895, 70			+	3.322
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi » 1.115.074.352, 99			—	25.906
		1.321.460.218, 69	—	22.584
Rendite del corrente esercizio	L.	156.228.453, 47	+	7.324
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	16.978.675.483.01		
Depositanti	»	32.473.825.359.85	+	2.112.707
	L.	49.452.500.842, 86		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	377.171.737, 53	—	501
TOTALE GENERALE	L.	49.829.672.580, 39		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 40, 95 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 41, 81 %

Il S. Capo Servizio Ragioneria: PIERINI.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandati di pagamento.

Visto l'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1919, n. 1058, ed in analogia al disposto dell'art. 470 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si rende noto per ogni effetto di ragione e di legge l'avvenuto smarrimento dei mandati n. 2100-380 di L. 33 (trentatre) del 1° gennaio 1924; n. 2124-124 di L. 68 (sessantotto) del 1° gennaio 1926; n. 2115-115 del 1° gennaio 1927 di L. 65 (sessantacinque) intestati a Silvestri Maria, emessi da questa Direzione generale sulla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma e pagabili presso l'ufficio postale di Amaseno.

Si avverte chiunque vi abbia interesse che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà all'emissione dei duplicati corrispondenti ai mandati, come sopra, smarriti.

Roma, 10 luglio 1935 - Anno XIII

(2938)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Riapertura dei termini per l'ammissione al concorso ad un posto di segretario-economo nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 13 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile stesso anno, registro 9, foglio 280, col quale venne bandito un pubblico concorso per il conferimento di un posto di segretario-economo (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti;

Considerata la necessità di prorogare di altri 60 giorni i termini utili del predetto concorso per la presentazione delle domande da parte dei candidati;

Decreta:

Sono riaperti i termini di altri 60 giorni per l'ammissione al concorso di un posto di segretario-economo nel ruolo del personale dei Regi istituti dei sordomuti, ferme restando tutte le norme già indicate nel bando sopra segnato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2944)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Varianti al concorso a posti di medico condotto.

A parziale rettifica del bando di concorso 31 maggio 1935, n. 27257, relativo alla nomina dei titolari delle condotte mediche resesi vacanti entro il 30 aprile 1935, il Prefetto della provincia di Roma rende noto che lo stipendio annuo di L. 7444,80 attribuito alla condotta medica del comune di Velletri è al netto delle riduzioni dei Regi decreti 20 novembre 1930 e 14 aprile 1934.

p. *Il prefetto*: BALLERO.

(2943)

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti al concorso a posti di medici condotti e levatrici condotte.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 31 maggio u. s., n. 18313, con il quale vennero banditi i concorsi ai posti vacanti di medici condotti e levatrici condotte;

Considerato che nella stampa del bando stesso si è rilevato qualche errore;

A parziale rettifica;

Decreta:

A pagina 18 del concorso per il posto di medico condotto nel comune di Davoli: devesi intendere senza le 3000 lire d'indennità cavalcatura.

Nella stessa pagina per il comune di Petilia Policastro: devesi intendere L. 7000 di stipendio invece di L. 6000 e L. 3000 d'indennità cavalcatura.

Devesi non tenere conto del concorso per levatrice condotta di S. Mango d'Aquino e sostituirlo invece col comune di Cerva con lo stesso stipendio.

Catanzaro, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2945)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.